

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07573 Caparini: Corretta applicazione della norma per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da parte di tutte le società sportive	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	141
5-07592 Beni: Sull'attivazione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	143

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	133
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	145
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Abbinamento della proposta di legge n. 3581 Brignone</i>).	135

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.20.

5-07573 Caparini: Corretta applicazione della norma per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da parte di tutte le società sportive.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara non completamente soddisfatto in quanto, a suo avviso, permane il problema di un onere eccessivo a carico delle società sportive di ridotte dimensioni.

5-07592 Beni: Sull'attivazione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo BENI (PD), replicando, rileva che il ritardo nella costituzione dell'Osserva-

torio, emerso chiaramente dalla risposta fornita dal sottosegretario De Filippo, implica necessariamente che esso non ha potuto svolgere alcuna attività. Invita, pertanto, il Ministero della salute a sollecitare con decisione la designazione dei restanti componenti da parte dei soggetti inadempienti, al fine di consentire in tempi rapidi l'avvio dell'attività dell'Osservatorio, ricordando che ciò è condizione necessaria ai fini del pieno utilizzo delle risorse stanziare per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2016 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1 nonché gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 ed è stato accantonato l'emendamento Vignaroli 3.10. Propone, quindi, di partire da quest'ultimo; al riguardo, da la parola alla

relatrice, deputata Gadda, e al sottosegretario De Filippo.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Vignaroli 3.10.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) ribadisce che, con l'approvazione dell'emendamento Vignaroli 3.10, ci si potrebbe mettere al passo con la normativa di altri Paesi europei e si conferirebbe maggiore efficacia al provvedimento. Preannuncia, in caso di respingimento, la ripresentazione in Assemblea dell'emendamento in oggetto.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Vignaroli 3.10, condividendone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Vignaroli 3.10.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Beni 4.6 e Fiorio 4.11. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Marco Di Maio 4.4 e 4.1, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Propone l'accantonamento degli emendamenti Fiorio 4.10 e Marco Di Maio 4.5 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quella della relatrice.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento degli emendamenti Marco Di Maio 4.4 e 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beni 4.6 e Fiorio 4.11 (*vedi allegato 3*).

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 4.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 4.7.

Matteo MANTERO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Zolezzi 4.9.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ricorda che il tema del compost aerobico è stato affrontato in un articolo precedente e che non appare opportuno richiamarlo in una disposizione che disciplina la modalità di cessione delle eccedenze.

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 4.9 di cui è cofirmatario.

Giuditta PINI (PD) sottoscrive l'emendamento Marco di Maio 4.4 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 4.4 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata Giuditta Pini (*vedi allegato 3*).

Paolo BENI (PD) sottoscrive l'emendamento Marco di Maio 4.1 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 4.1 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Beni (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 5.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.01 a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Marazziti 5.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Dallai 5.2.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Marazziti 5.3.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quella della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Dallai 5.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Giuditta PINI (PD) sottoscrive l'emendamento Donati 5.1 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Donati 5.1, fatto proprio dalla collega Giuditta Pini (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 5.01, proposta dalla relatrice in sede di espressione dei pareri e condivisa dal Governo.

Donata LENZI (PD) rileva che il richiamo effettuato, nella riformulazione proposta, all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che oltretutto ha essenzialmente una valenza fiscale e non civilistica, appare superfluo in quanto la definizione contenuta nel testo dell'articolo aggiuntivo già ricomprende le Onlus.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, fa presente che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 è dovuta a ragioni di omogeneità rispetto all'emendamento Donati 2.2, già approvato, che reca la definizione dei soggetti cessionari.

Silvia GIORDANO (M5S) ribadisce l'opportunità di risolvere i problemi definitivi per gli enti del terzo settore in attesa dell'approvazione definitiva del disegno di

legge concernente il relativo riordino, attualmente all'esame del Senato.

Paolo BENI (PD) osserva che il tema posto dalla collega Lenzi merita di essere affrontato in questa sede, per evitare che la questione si riproponga anche con riferimento ad altri emendamenti presentati al provvedimento in esame.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ricorda che il richiamo all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è stato inserito non per effettuare distinzioni ma, al contrario, per evitare una possibile interpretazione, da alcuni paventata, tendente ad escludere le Onlus dal novero dei soggetti cessionari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che, avendo la relatrice chiarito che l'intento della riformulazione proposta è solo quello di esplicitare che nel novero dei soggetti cessionari sono incluse le Onlus, nella successiva fase dell'iter del provvedimento si potrà valutare se mantenere o meno tale precisazione nell'ambito della definizione dei soggetti cessionari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fiorio 5.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3581 Brignone).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 9 febbraio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3581, d'iniziativa del deputato Brignone ed altri, recante: « Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, poi, che nella seduta precedente la relatrice, deputata Lenzi, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR), nel sottolineare la rilevanza del tema oggetto dei provvedimenti in discussione, preannuncia l'imminente presentazione di una proposta di legge sulla materia. Concorda sull'assoluta attualità di una disciplina relativa al fine vita, superando l'approccio tenuto nella passata legislatura, fortemente condizionato dal caso Englaro.

Sottolinea la presenza di valori a suo avviso non negoziabili quali il divieto di ogni forma di eutanasia, l'impossibilità a rinunciare ad idratazione ed alimentazione, l'esigenza di garantire ai medici la possibilità di agire in scienza e coscienza, la necessità di fissare regole precise per le dichiarazioni anticipate e la figura del fiduciario. Nel rilevare che su questi temi ha riscontrato una certa sintonia rispetto ad alcune delle proposte presentate, ribadisce l'esigenza di effettuare una netta distinzione tra l'eutanasia, oggetto di proposte di legge in esame congiunto con la II Commissione, e le dichiarazioni anticipate di trattamento, anche per evitare una eccessiva conflittualità.

In conclusione, auspica che in Commissione si possa svolgere un dibattito

serrato, se necessario anche aspro, ma che agevoli l'individuazione di una soluzione all'altezza dell'importanza del tema in esame.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ricorda che il suo gruppo ha fortemente voluto l'incaricamento in questa legislatura delle proposte di legge sul fine vita, ritenendo che fossero ormai maturi i tempi di una riflessione parlamentare. Richiamando l'appello dell'allora presidente Napolitano, si dice consapevole della difficoltà del tema ma ne ribadisce la non eludibilità. Sottolinea che in molti Paesi europei sono state individuate soluzioni avanzate, ricordando la recente approvazione di una legge da parte del Parlamento francese, che rende vincolanti le dichiarazioni anticipate di trattamento e disciplina la sedazione di accompagnamento al termine della vita.

Auspica che la discussione in Commissione rimanga nel merito del provvedimento, rispettando laicamente i diversi punti di vista. Ribadisce la necessità di ampliare i diritti dei singoli partendo non da un vuoto normativo ma dai principi fissati in sede europea e costituzionale, tramite l'adozione di un diritto mite e leggero, come auspicato da giuristi come Rodotà e Zagrebelsky.

Ritiene che il principale tema in discussione sia quello della morte con dignità e senza sofferenza, anche in considerazione dei notevoli cambiamenti tecnologici che hanno profondamente modificato questo passaggio dell'esistenza, garantendo la libertà di scelta in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, che ha coniugato il diritto alla salute con quello all'autodeterminazione, ricorda la diffusione delle pratiche sociali che hanno portato alla tenuta dei registri per il testamento biologico in oltre cento comuni italiani. Evidenzia che il principio dell'autodeterminazione vale in tutte le direzioni e dovrebbe interessare anche coloro che sono intenzionati a perseguire fino in fondo tutti i tentativi per prolungare l'esistenza.

In conclusione, ricorda che attualmente le cure palliative non sono assicurate in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e rileva la necessità di superare la cosiddetta « zona grigia » in materia di fine vita, in modo da assicurare a tutti gli stessi diritti, superando le differenze di classe che permettono a chi ha potere, cultura e risorse finanziarie di conseguire con più facilità il rispetto delle proprie volontà.

Mario MARAZZITI, *presidente*, precisando di voler condividere alcune riflessioni per lo sviluppo successivo del dibattito, rileva che una contrapposizione tra laici e cattolici non dovrebbe essere presente in relazione alle proposte di legge in discussione. Invita, quindi, a prestare attenzione al linguaggio che si utilizza, facendo presente che alcune formule apparentemente neutre in realtà sono di supporto a scelte ben precise.

Ricorda, poi, che, anche con la recente approvazione della proposta di legge in materia di responsabilità del personale sanitario, la Commissione si è mossa verso una valorizzazione dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che non può essere messa in discussione da determinati approcci in materia di scelte di fine vita. Quanto alla questione di classe richiamata dalla collega Nicchi, sottolinea che si sta verificando piuttosto una tendenza, assolutamente da contrastare, alla desistenza terapeutica, specialmente nei confronti degli anziani, in quanto soggetti più deboli, che riguarda un numero di casi estremamente superiore rispetto a quelli di accanimento terapeutico.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene, come già rilevato da altri colleghi intervenuti nella discussione, che quando si affronta un tema delicato e complesso come quello del « fine vita » sia indispensabile a prescindere dai casi singoli, in modo da legiferare con la maggiore obiettività possibile. Al riguardo, ricorda quello che è accaduto all'inizio della legislatura in corso in occasione dell'esame del decreto-legge concernente il caso Stamina, quando

si creò una dissonanza tra il Parlamento, da un lato, e l'ondata emotiva che aveva investito una parte del Paese, dall'altro, quella stessa ondata emotiva che, stando a quanto appreso da altri colleghi – non essendo lei stessa presente in Parlamento nella passata legislatura – condizionò l'iter del progetto di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento e di fine vita, a seguito della vicenda di Eluana Englaro.

Sottolinea quindi che, pur reputando erroneo legiferare sotto il condizionamento emotivo provocato da casi specifici e dalla pressione mediatica, è tuttavia arrivato il momento che il Parlamento intervenga nella materia in discussione, recependo in tal senso la richiesta proveniente dalla società civile. Osserva che si tratta di una materia in cui c'è un ampio vuoto normativo, troppo spesso colmato da sentenze dell'autorità giudiziaria, come accaduto nel citato caso Stamina.

Evidenzia, inoltre, la propria esigenza di comprendere esattamente i confini della materia di cui si sta trattando, richiamando al riguardo l'intervento svolto nella seduta precedente dalla deputata Amato la quale aveva parlato dell'opportunità di dotarsi di un glossario per capire esattamente di cosa si sta parlando quando si fa riferimento, ad esempio, alla sedazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva, preliminarmente, come un conto sia svolgere considerazioni generiche, altra cosa è entrare nel merito delle singole proposte di legge e delle specifiche problematiche. Al riguardo, auspica che non si riproducano le contrapposizioni ideologiche e le speculazioni registratesi nella precedente legislatura. Chiarisce, innanzitutto, che quando si parla di dichiarazioni anticipate di trattamento non si fa riferimento a un obbligo ma a una possibilità, di cui i singoli possono avvalersi o meno.

Sottolinea che, a suo avviso, ciò che più rileva maggiormente nella materia in discussione è l'alleanza terapeutica che si viene ad instaurare tra medico e paziente. Per tale ragione, concorda con la collega

Murer nel sostenere il diritto mite ovvero la scelta di legiferare determinando poche ed essenziali linee di indirizzo, senza entrare nel merito delle molteplici sfaccettature connesse al rapporto che si stabilisce tra medico e paziente.

Vittoria D'INCECCO (PD) ricorda il lungo dibattito che ebbe luogo nella XVI legislatura in materia di testamento biologico e di dichiarazioni anticipate di trattamento, condizionato dalla vicenda di Eluana Englaro e dall'informazioni, spesso poco corrette, diffuse dai *media*. In quella fase, si accentuarono notevolmente le divisioni culturali e ideologiche.

A suo avviso, in fondo alla coscienza di ciascuno dei parlamentari chiamati ad occuparsene c'è il dubbio sull'opportunità di un intervento legislativo in una materia estremamente complessa. A titolo di esempio, fa presente che la comunità scientifica non è ancora oggi in grado di dare risposte certe in relazione allo stato vegetativo. Osserva, inoltre, come si parli comunemente di nutrizione artificiale senza avere consapevolezza che non si tratta di semplice somministrazione di acqua e di cibo bensì di un atto medico a tutti gli effetti.

Ritiene, quindi, necessario che la soluzione che sarà individuata a livello legislativo non sia tale da incrinare, in nessun caso, l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, cui faceva riferimento il deputato Burtone.

Cita, in conclusione, le parole di Livia Turco, che parlando dell'intervento del legislatore nella materia in oggetto ebbe a dire che, se deve essere una cattiva legge, sarebbe meglio non farla.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, rileva come gli ultimi interventi si siano contraddistinti per l'apprezzabile tono dialettico, interrogativo, proprio di chi non ha certezze e cerca piuttosto di capire. A tale proposito, ritiene che, una volta conclusi gli interventi dei colleghi che l'hanno richiesto, si potrebbe procedere alle audizioni, che nel caso di specie assumeranno la massima importanza, per proseguire poi con la discussione, a conclusione del ciclo di audizioni.

Dal punto di vista metodologico, ricorda di avere articolato la propria relazione in modo « trasversale », procedendo cioè per singoli argomenti, dando conto di come essi sono trattati nelle varie proposte di legge, piuttosto che esaminare una ad una le proposte stesse.

Evidenzia, poi, come dal punto di vista culturale vi sia una contrapposizione tra chi ritiene prioritario il principio di autodeterminazione e chi, diversamente, la tutela della vita. Ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, non c'è un principio che prevalga, in termini assoluti, sugli altri, ma bisogna trovare un punto di equilibrio tra i vari principi, a volte anche contrapposti. Questo è, a suo avviso, il delicato compito del legislatore nella materia oggetto delle proposte di legge in esame.

Per quanto riguarda la questione concernente l'ambito in cui si opera e i confini della materia, fa presente che il confine è posto rispetto alle proposte di legge sull'eutanasia, assegnate congiuntamente alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) per l'indubbio rilievo penalistico dell'eutanasia, che nel nostro ordinamento costituisce un reato, pur riconoscendo che, nella pratica medica, tale confine risulta essere molto più labile e difficile da tracciare.

Richiamando, poi, la proposta, emersa anch'essa dal dibattito svolto fino ad oggi, di limitarsi a trattare il capitolo del fine vita, fa presente che in diverse proposte di legge le dichiarazioni anticipate di trattamento riguardano un'area ben più vasta dello stato vegetativo, per cui tale proposta risulta impraticabile.

Per quanto concerne l'opportunità di adottare un glossario, fa presente che il compito di dare le definizioni spetta al legislatore, una volta approfondite le varie questioni inerenti a ciascuna definizione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità con cui si procederà nell'esame delle proposte di legge in titolo. Precisa comunque che l'at-

tuale fase della discussione, volta a fare emergere i temi principali e le posizioni dei parlamentari, non preclude certamente lo svolgimento di interventi successivamente alle audizioni. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, osserva che il provvedimento in esame, molto articolato e notevolmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura, conclusosi nella seduta di ieri, investe solo marginalmente le competenze della XII Commissione. Precisa, pertanto, che nella sua relazione si limiterà ad illustrare le disposizioni che presentano alcuni profili di interesse per la Commissione Affari sociali.

Segnala preliminarmente che l'articolo 2, recante disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare — che era stato introdotto dal Senato — è stato soppresso dalla Commissione di merito.

In ogni caso, al di là del titolo della rubrica, la norma soppressa non rivestiva particolare interesse per la XII Commissione in quanto integrava il codice penale

in relazione al delitto di contraffazione alimentare (articolo 517-*quater*), aggiungendo alle attuali condotte illecite l'imitazione, l'usurpazione e l'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Il successivo articolo 5 reca il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicolture e filiera foresta-legno, escludendo esplicitamente quella relativa ai controlli sanitari. Tra i principi e i criteri di delega, la lettera g) prevede l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari facendo in ogni caso salve le competenze delle autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, fa riferimento al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.

Fa presente, poi, che con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati aggiunti tre commi all'articolo 13. Le disposizioni, al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda prevedono che siano rese disponibili alle organizzazioni di produttori le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle predette banche dati.

La Commissione di merito ha soppresso il comma 1 dell'articolo 16, che recava disposizioni per incentivare l'utilizzo di prodotti a chilometro zero, provenienti da filiera corta e biologici nelle mense scolastiche e ospedaliere. Il successivo comma 2 prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti sopra menzionati.

Il Capo I del Titolo IV (articoli 17-24) è dedicato all'introduzione di disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. L'articolo 19, comma 1, stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 18 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai sensi del successivo comma 2, i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto, possono essere rilavorati, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

La Commissione di merito ha introdotto un articolo aggiuntivo, successivo al 25, in materia di apicoltura e di prodotti apistici. In base a tale disposizione non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno di-

strutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza di tale parassita con certificato sanitario dei servizi veterinari competenti.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, anche alla luce di eventuali sollecitazioni che dovessero provenire dal dibattito in Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-07573 Caparini: Corretta applicazione della norma per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da parte di tutte le società sportive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione in esame è all'attenzione del Ministero della salute, e con specifico riguardo alla corretta attuazione dell'articolo 5 del Decreto 24 aprile 2013 « Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita », che ai commi 3, 4 e 5 prevede che le società professionistiche e dilettantistiche provvedano a dotarsi di Defibrillatore semi automatico esterno, rispettivamente, entro sei mesi ed entro trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto (20 luglio 2013), secondo le modalità riportate nelle allegate linee guida; e al comma 6, dispone che l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società sportiva, si osserva quanto segue.

Come è noto, il recente Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la modifica del decreto 24 aprile 2013, sopra citato, ha disposto, per le società dilettantistiche, il differimento del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (20 gennaio 2016) di sei mesi.

La motivazione che è alla base di tale differimento, per il settore sportivo dilettantistico, muove dall'esigenza di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Le linee guida allegate (E) al decreto 24 aprile 2013, (p. 4.1 Modalità Organizzative), prevedono, tra l'altro, la possibilità di dotare di un DAE l'impianto sportivo presso cui operano le società sportive.

L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. È previsto, altresì, che le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al citato allegato.

Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto sportivo, attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

Le Linee guida prevedono, inoltre, che i corsi di formazione vengano effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e siano svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003, così come integrate dal decreto ministeriale 18 marzo 2011.

L'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, recante « Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011 », ha delineato il percorso di ricono-

scimento e/o accreditamento a livello regionale dei soggetti/enti che possono erogare corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (cosiddetto laico).

Concludo, osservando che l'impianto dei provvedimenti adottati in materia di formazione degli operatori è finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, personale formato al corretto uso dei defibrillatori.

ALLEGATO 2

5-07592 Beni: Sull'attivazione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la questione in esame, che riveste significativa rilevanza per il Ministero della salute.

Come ricordato nella interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha trasferito al Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito dall'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, al fine di realizzare il monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e della efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.

Il quinto periodo dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190/2014 demanda ad un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, la rideterminazione della composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministero della salute si è prontamente attivato ed ha predisposto, sin dal febbraio 2015, lo schema di decreto, che una volta perfezionato con la firma del Ministro della salute Onorevole Lorenzin, è stato sottoposto all'esame del Ministro

dell'economia e finanze, che lo ha sottoscritto e ritrasmesso in data 25 giugno 2015.

Detto provvedimento è stato quindi inoltrato alla Corte dei Conti per la registrazione.

La Corte dei Conti ha formulato alcune osservazioni circa la composizione dell'Osservatorio (mancata inclusione di un componente del Ministero dello sviluppo economico); ciò ha comportato un confronto e uno scambio di note tra gli Uffici coinvolti ed un rallentamento nell'iter di approvazione e attuazione del provvedimento.

Una volta intervenuta la registrazione del decreto istitutivo dell'Osservatorio, questo Ministero ha provveduto già dal 7 dicembre 2015, ad avviare le consultazioni al fine di ottenere le designazioni dei componenti, necessarie per l'effettiva operatività dell'Osservatorio medesimo.

Allo stato attuale, sono state acquisite le designazioni da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dell'Istituto Superiore di Sanità e di alcune Associazioni scientifiche e di utenti (MOIGE – Movimento italiano genitori, CODACONS, CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità terapeutiche); il Ministero della salute, da parte sua, ha già provveduto a nominare anche due esperti indipendenti.

Devo, comunque, rilevare che ad oggi, non sono pervenute le designazioni di alcune Amministrazioni centrali e regio-

nali, nonché quelle di ulteriori Associazioni scientifiche e di utenti.

Rassicuro, comunque, che al fine di superare il ritardo che si sta verificando, questo Ministero ha già provveduto a sollecitare le Amministrazioni e le Associazioni, che ad oggi non hanno individuato i propri designati.

Sarà mia cura informare, non solo gli Onorevoli interroganti, ma anche l'intera Commissione, degli ulteriori sviluppi della questione.

In merito alle attività di ricerca nell'ambito delle tematiche riguardanti il gioco d'azzardo, previste dall'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall'Istituto Superiore di Sanità, si specifica che le stesse attività, indicate nell'accordo quadro del 10 novembre 2015, saranno frutto di accordi esecutivi, ancora allo studio delle parti.

Detto accordo quadro prevede azioni di ricerca, formazione e informazione, e non di controllo.

ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: sono consentite aggiungere la seguente: anche.

4. 6. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

Al comma 2, dopo le parole: eccedenze alimentari aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, .

4. 11. Fiorio.

Al comma 3, sostituire le parole da: che non necessitano fino a: fabbricazione con le seguenti: e i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico che, non venduti entro le ventiquattrore successive alla produzione.

4. 4. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Giuditta Pini.

Al comma 3, dopo le parole: non venduti aggiungere le seguenti: o non somministrati.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: i produttori artigianali o

industriali aggiungere le seguenti: e la ristorazione collettiva.

4. 1. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Beni.

ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualitativi.

5. 1. Donati, Dallai, Giuditta Pini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571). – 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, la medesima autorità ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

5. 01. (Nuova formulazione) Fiorio.